



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP24/25 003

Data: 20/09/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 15/09/2024 relativo all'incontro (26088) di Tournament / Friendly games Amichevoli IHL disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 14/09/2024 tra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale (637) e HC Aosta (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica per 1** giornate inflitta all'atleta **Salvai Tommaso** (n. tessera 69814) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

**Squalifica per 1** giornate inflitta all'atleta **Nardella Nicholas Edward** (n. tessera 653248) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

**Ammonizione con diffida** inflitta all'atleta **Timpone Patrick Igor** (n. tessera 62884) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 ai sensi dell'art. 4.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

**Salvai Tommaso** (n. tessera 69814)

Al minuto 34.33 il predetto giocatore dava avvio ad una rissa con l'avversario NARDELLA Nicholas Edward, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.

Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

**Nardella Nicholas Edward** (n. tessera 653248)

Al minuto 34.33 il predetto giocatore dava avvio ad una rissa con l'avversario SALVAI Tommaso, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.

Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

**Timpone Patrick Igor** (n. tessera 62884)

Al minuto 53.44 il predetto giocatore, dopo la segnatura di un gol, transitando dinanzi alla panca dei giocatori della squadra avversaria, derideva i giocatori avversari. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10') per comportamento antisportivo.



Ciò premesso, l'atteggiamento irrispettoso nei confronti degli avversari è sempre censurabile come antisportivo. Nel caso di specie, soltanto in virtù dell'assenza di precedenti disciplinari analoghi contestabili, si ritiene di contenere la comminanda sanzione nella ammonizione con diffida, con avvertimento che, in caso di reiterazione dell'illecita condotta segnalata, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi